

Messaggio

numero **4775**
data **1° luglio 1998**
dipartimento **Istituzioni**

Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

Con il presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporvi il disegno di legge relativo alla riorganizzazione delle autorità di tutela nel Cantone Ticin. Un tema certamente non nuovo ma che va oggi vieppiù assumendo carattere di urgenza.

I. PREMESSA

Come noto l'applicazione delle misure di protezione per maggiorenni (tutele, curatele, inabilitazioni, ecc.) e minorenni (privazioni dell'autorità o della custodia parentale, collocamenti in istituto o in famiglia, misure di controllo e di verifica, ecc.) contemplate dal diritto federale sono di competenza dell'autorità tutoria. Il nostro Cantone ha fin dall'inizio attribuito questa funzione ai comuni attraverso i municipi e, successivamente, le delegazioni tutorie. Già al momento dell'entrata in vigore del codice civile svizzero il legislatore ticinese si era però posto il problema della competenza e dell'organizzazione di autorità investite di compiti decisionali spesso assai delicati, come certamente sono quelli di decidere della limitazione dell'autonomia e della libertà di una persona a fini di protezione e assistenza oppure di sindacare tra il dovere di proteggere il minorenne da una parte e quello del rispetto della sfera privata della famiglia e delle prerogative dei genitori dall'altra.

L'evoluzione delle scienze umane e le innovazioni sul piano legislativo - segnatamente per quanto riguarda il diritto di famiglia e di quello delle garanzie procedurali - hanno a loro volta contribuito ad aumentare il grado di attenzione e di competenza richiesto in questo particolare settore. La consapevolezza della complessità dei temi, ma anche le frequenti indicazioni da parte di amministratori comunali, di operatori, di servizi ed enti attivi sul territorio come pure di privati hanno quindi indotto a rivedere l'attuale assetto organizzativo. Un sistema, quello imperniato sulle autorità tutorie comunali, che appare in molti casi oggettivamente superato e non più rispondente alle esigenze vieppiù articolate e complesse poste dalla protezione e assistenza delle persone più deboli. Nel corso degli anni '80 il Consiglio di Stato aveva già istituito due commissioni con lo scopo di esaminare il problema e di proporre delle soluzioni. Il lavoro era sfociato in altrettanti rapporti che suggerivano, in termini generali, una regionalizzazione delle autorità di tutela (oltre a tutta una serie di altri provvedimenti in parte già concretizzati e in parte accantonati per gli eccessivi costi). Richiamate le conclusioni cui erano pervenute le due precedenti commissioni il Dipartimento delle istituzioni alla fine del 1995 ha deciso di costituire uno speciale gruppo di lavoro con lo scopo di approfondire i principi di una nuova organizzazione delle autorità di tutela e, soprattutto, di delineare un modello d'applicazione concreto. Del gruppo di lavoro hanno fatto parte: i signori Umberto Balzaretti, vice-segretario comunale e segretario della delegazione tutoria di Chiasso; Mario Branda, capo ufficio tutele e curatele; Giorgio Colombo, segretario della delegazione tutoria di Lugano; Mauro De Lorenzi, capo della Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele; Reto Medici, capo dell'ufficio del tutore ufficiale; Patrizia Pesenti, magistrato dei minorenni; Roberto Sandrinelli, capo dell'ufficio sociale e delegato per l'aiuto alle vittime di reati.

Il rapporto che ne è scaturito è stato successivamente posto in consultazione presso comuni, associazioni private, scuole, ecc., ottenendo un buon consenso. Le tesi e conclusioni del rapporto, completate da un riordino delle norme di procedura, costituiscono la base del presente messaggio.

II. PRESENTAZIONE GENERALE

1. Cenni storici

Se in origine già il diritto romano conosceva alcune elementari figure del diritto tutorio, è solo a partire dal XIII secolo che si incontrano le prime forme di organizzazione tutelare. Fino ad allora, infatti, ogni conflitto o problema di "stato civile" inclusa la tutela, ma anche il matrimonio ed il disciplinamento dei diritti successoriali si risolveva nel quadro di un sistema fondato su un solido quanto pervasivo patriarcato familiare. Le sue regole prevedevano che minorenni e pupilli (come del resto mogli, domestiche, garzoni e quant'altri condividevano il nucleo domestico) fossero soggetti subordinati all'autorità del capofamiglia (il padre) o, in caso di sua impossibilità di esercitare i poteri, del più vicino parente di sesso maschile appartenente alla sua stirpe (tutore). Soluzione coerente con una visione dei rapporti sociali che definiva l'individuo in funzione della propria famiglia, rispettivamente dell'appartenenza ad un preciso ramo parentale e non ancora, quindi, come soggetto di diritto indipendente. A partire dal XIII secolo il tradizionale ordinamento familiare fondato sulle stirpi si allentò progressivamente. Lentamente s'impose una concezione filosofica che collocava l'individuo, con la sua personalità e singolarità al centro delle cose. Alla persona venne allora riconosciuto un ruolo ed un'importanza propria indipendente dalla famiglia. Contemporaneamente si svilupparono per numero e importanza comuni e città: i poteri pubblici (prima nei centri urbani poi anche nelle campagne) si appropriarono di una fetta delle prerogative che prima spettavano al padre, rispettivamente alla famiglia allargata (stirpe). Diritto e organizzazione evolvettero di conseguenza fino a prevedere che la tutela potesse essere istituita anche per decisione dell'autorità giudiziaria. Al concetto di esercizio della potestà, di "Herrschaft", si sostituì quello di assistenza e protezione del pupillo: i diritti del "rappresentante" divennero anche doveri e la sua opera sottoposta alla vigilanza dell'autorità civile: la città o, nei baliaggi, il landvogt.

Nel Cantone Ticino la Legge organica sulle municipalità del 21 giugno 1803 attribuiva ai municipi, nell'ambito delle competenze di polizia locale, la facoltà di nominare tutori e curatori e provvedere alla loro vigilanza: al potere giudiziario (Tribunali di prima istanza) venne nondimeno riservata la competenza di istituire le curatele per i "prodighi". Il codice civile cantonale del 1837 confermò poi questa impostazione, mentre la legge sulle curatele adottata nel 1846 affiancò ai municipi dei comuni con più di cinquecento abitanti una delegazione pupillare con lo scopo di rendere più efficace la vigilanza sulla gestione delle curatele. Il tema dell'organizzazione delle autorità di tutela tornò d'attualità all'inizio di questo secolo contestualmente all'introduzione del codice civile svizzero (adottato nel 1907 ed entrato in vigore nel 1912) che, disciplinato il diritto materiale, demandava ai cantoni il compito di organizzare - entro determinati limiti - le autorità preposte alla sua applicazione (art. 360 e 361 CCS). Il legislatore ticinese lo fece nell'ambito dell'elaborazione e adozione nel 1911 della legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero. E' interessante notare che il rapporto commissionale rilevava che *"una fra le più gravi questioni che presentava il progetto era quella dell'organizzazione della tutela. Bisognava anzitutto decidere se affidarla alle autorità giudiziarie od alle amministrative. Le critiche mosse all'attuale funzione tutoria delle municipalità potevano consigliare di costituire in autorità tutoria il giudice di pace, sotto la vigilanza di altre magistrature superiori"*. Alla fine il legislatore optò per lasciare le cose come stavano, introducendo comunque la funzione della delegazione tutoria (per ovviare ai problemi causati dalle municipalità troppo numerose) e prevedendo, quale corollario, la possibilità del consorzio per i comuni troppo piccoli. Il sistema è quello tutt'oggi in vigore.

2. Critica dell'attuale modello

L'organizzazione attuale corrisponde abbastanza fedelmente a quella prevista dal legislatore quasi due secoli fa con la prima legge organica sulle municipalità, quando, nell'ambito delle competenze di polizia locale, attribui ai comuni il compito di provvedere alla designazione di tutori e curatori. In duecento anni il diritto materiale ha però conosciuto una evoluzione davvero notevole. Basti ricordare a questo proposito

l'introduzione all'inizio del secolo del codice civile svizzero e, in tempi più recenti, la modifica e l'ampliamento del diritto della filiazione (in vigore dal 1.1.1978), l'introduzione delle norme sulla privazione della libertà a scopo di assistenza (dal 1.1.1981), l'estensione e approfondimento dei diritti della personalità (dal 1.7.1985), l'abbassamento della maggiore età (dal 1.1.1996), ma anche la ratifica e l'entrata in vigore (il 4.2.1969) della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minorenni e, più recentemente, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (entrata in vigore lo scorso 26 marzo 1997). Nel corso del tempo si è d'altra parte assistito a profonde trasformazioni sociali. I ruoli dello stato e della famiglia si sono modificati: di riflesso anche la concezione sottesa all'organizzazione e applicazione del diritto tutorio subì un'evoluzione.

Se all'inizio dell'800 la tutela era connotata certamente anche come una misura di polizia (da qui forse una delle possibili spiegazioni del ruolo dei comuni in questa materia) successivamente s'impose una visione diversa, maggiormente incentrata sui valori della protezione e dell'assistenza personale (cui peraltro, e per lungo tempo, non fu estranea una concezione fortemente autoritaria e "patriarcale"). Le diverse riforme legislative intervenute non hanno solo tenuto conto delle nuove conoscenze apportate dalle scienze sociali e pedagogiche, ma hanno anche assimilato le istanze di democratizzazione e di rispetto della sfera di libertà individuale emerse con forza in questi ultimi decenni. Inevitabile che i compiti e l'attività delle delegazioni tutorie crescessero per complessità al punto da mettere a disagio autorità spesso non attrezzate per rispondere alle nuove esigenze poste dal diritto e dalle scienze sociali.

Se in Ticino come in buona parte della Svizzera tedesca le autorità di tutela sono ancora organizzate comunalmente (municipio o delegazioni municipali) - diversamente dalla Svizzera romanda in cui la competenza è stata prevalentemente attribuita ad autorità giudiziarie -, in questi ultimi anni il modello è stato fatto vieppiù oggetto di critica. Tra i rimproveri più spesso evocati citiamo:

- a) la scarsa competenza tecnica e professionale dei suoi membri;
- b) la mancanza di un'autentica coscienza sociale (nell'ambito dell'amministrazione comunale il diritto tutorio riveste un ruolo secondario e non gode dell'attenzione riservata ad altri settori);
- c) la frequente rotazione dei membri delle delegazioni tutorie che impedirebbe l'acquisizione di un bagaglio di esperienza sufficiente per affrontare i delicati problemi che si pongono;
- d) il problema della "contiguità" (parentela o amicizia) nei comuni piccoli e medi tra chi è chiamato a prendere decisioni e chi ne è il destinatario;
- e) il carente coordinamento degli interventi con i servizi dello Stato che si occupano delle problematiche dal profilo assistenziale che a sua volta comporterebbe un'applicazione passiva, discontinua e puramente amministrativa del diritto tutorio;
- f) l'alto numero di membri componenti le delegazioni tutorie (in Ticino oltre mille) che impedisce o almeno fortemente ostacola l'attuazione di un programma di formazione efficace.

Nel 1993 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha dato incarico ad un gruppo di esperti di studiare un progetto di revisione del diritto tutorio materiale e dell'organizzazione delle autorità. Il rapporto è stato presentato nel corso dell'estate 1995. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e procedurali gli esperti preconizzavano:

- la creazione di autorità tutorie organizzate regionalmente;

- la composizione interdisciplinare delle autorità;
- la professionalità dei membri;
- la garanzia dei principi sanciti dalla CEDU.

Nell'ambito del presente lavoro si è cercato, nella misura del possibile, di tenere conto dei predetti postulati, ma anche della realtà istituzionale ticinese e, ovviamente, del difficile momento finanziario che stanno conoscendo gli enti pubblici di ogni ordine e livello.

Si ricorda ancora che la situazione delle misure tutorie aperte alla fine del 1997 era la seguente:

<i>Misura</i>	Art.	Misure aperte nel 1997	Saldo misure al 31.12.1997
MAGGIORENNI			
Tutela per infermità mentale	369	21	229
Tutela per cattiva amministrazione, ecc.	370	1	15
Tutela per detenuti	371	0	2
Tutela volontaria	372	37	381
Rappresentanza	386	2	14
Curatela di rappresentanza	392	82	323
Curatela di amministrazione	393.1-3,5	94	633
Curatela combinata	392/393	16	84
Curatela volontaria	394	66	366
Curatela per società	393.4	13	56
Inabilitazione	395	4	21
Privazione libertà	397a	5	7
Estensione autorità parentale	385.3	12	57
TOTALE		353	2'188
<i>Misura</i>	Art.	Misure aperte nel 1997	Saldo misure al 31.12.1997
MINORENNI			
Misure opportune	307	66	165
Curatela educativa	308	79	312
Curatela di paternità	309	25	79
Privazione custodia parentale	310	35	144
Privazione autorità parentale	311	2	18
Privazione volontaria autorità parentale	312	5	35
Protezione sostanza	324	4	8

Curatela privazione amministrazione	325	7	28
Curatela di rappresentanza	392.2	71	205
Curatela di rappresentanza	392.3	49	77
Tutela	368	46	167
TOTALE		389	1'238

3. La scelta del modello

3.1 Le diverse ipotesi

Il gruppo di lavoro si è concentrato su due opzioni: la regionalizzazione (come suggerito dalla precedente commissione) e la cantonalizzazione. Altre ipotesi sono state scartate a priori come, per esempio, quella dell'istituzione di un'autorità tutoria giudiziaria con attribuzione dei compiti ai giudici di pace o ai pretori. Nel primo caso si sarebbe infatti nuovamente posto il problema della competenza professionale (i giudici di pace non sono necessariamente giuristi e non hanno esperienza del settore socio-pedagogico-sanitario). Una soluzione che peraltro avrebbe comportato una completa riorganizzazione delle giudicature di pace (formazione dei giudici, tempi di impiego, organizzazione della cancelleria, ecc.) e che avrebbe imposto l'attribuzione dei compiti di vigilanza ad un'autorità dell'ordine giudiziario (camera del Tribunale di appello?). Se invece si voleva attribuire la competenza ai pretori si sarebbe dovuto pensare (almeno nei centri) a cospicui potenziamenti dell'organico, verificare la disponibilità dei giudici ad esercitare un'attività che non sempre e non solo riveste carattere giudiziario (vi è infatti anche la consulenza ai cittadini, ai tutori e curatori, i contatti con i servizi sociali, l'approvazione dei rendiconti, ecc.); anche in questo caso si sarebbe poi dovuto prevedere un'autorità giudiziaria per la vigilanza (in ogni caso la funzione non avrebbe più potuto essere assolta da un ufficio dell'amministrazione). Sono infine state scartate le ipotesi del consorzio in base all'art. 52 LAC (la norma non costituisce una base legale idonea e sufficientemente precisa) e quella dello scorporo e dell'attribuzione di una parte delle competenze (per esempio in materia di protezione dei minori) oggi esercitate dalle delegazioni tutorie ad un'altra autorità in quanto contraria all'ordinamento federale (art. 361 CCS).

Dopo un nuovo esame, è stata finalmente scartata anche l'ipotesi della cantonalizzazione delle autorità tutorie per diverse ragioni: i considerevoli costi che sarebbero ridonati allo Stato (circa 2,4-3 milioni di franchi annui); la volontà di evitare l'attribuzione di nuovi compiti allo Stato stesso in un momento in cui il clima politico appare poco propizio per operazioni di questo tipo; la preoccupazione, infine - considerata la particolare natura del diritto tutorio - di non "allontanare" eccessivamente l'autorità dal contesto in cui è chiamata ad operare e, quindi anche, dall'utente (pericolo di burocratizzazione).

3.2 La regionalizzazione

3.2.1 Obiettivi generali

Il modello della regionalizzazione presenta l'indubbio vantaggio di essere ancorato al territorio e, quindi, alla realtà locale, evitando però anche i coinvolgimenti eccessivi (amicizie, parentele, ecc.) rilevabili nei comuni di piccole e medie dimensioni. Ai fini dell'elaborazione del presente modello sono stati ripresi e sviluppati i criteri già considerati dalle commissioni, che si erano occupate della questione in passato, ovvero:

- garanzia di un buon grado di competenza e di funzionalità delle nuove autorità;
- utilizzazione, per quanto possibile, delle strutture esistenti e limitazione dei problemi

di ordine organizzativo;

- contenimento dei costi dell'operazione;

- mantenimento di un ruolo dei comuni.

3.2.2 Caratteristiche del modello sottoposto a consultazione

a) I bacini d'utenza

Si sono voluti creare bacini di popolazione relativamente ampi (10-20'000 abitanti, salvo poche eccezioni per motivi di ordine geografico) e omogenei con lo scopo di garantire la funzionalità delle nuove autorità e ridurre la possibilità di coinvolgimenti personali nei casi trattati; il sistema dovrebbe garantire una certa uniformità sia dal profilo organizzativo generale che da quello dell'applicazione del diritto tutorio materiale.

b) I circondari

Il modello sottoposto a consultazione dei comuni tiene conto dei circoli che ne formano parte costitutiva (v. allegato 1). Va sottolineato che il messaggio - per ragioni di funzionalità e flessibilità - prevede di delegare al Consiglio di Stato la competenza per definire i circondari e eventualmente modificarli in caso di bisogno. L'allegato 1 costituisce la proposta sottoposta a consultazione dal Dipartimento delle istituzioni. In fase di attuazione non è esclusa un'ulteriore ritocco del numero dei circondari (a 16 o 17).

c) Il ruolo dei comuni

Il comune costituisce indubbiamente anche una risorsa nell'applicazione del diritto tutorio: il presente modello ne riconosce il ruolo. Essi non vengono quindi dimessi da tutto quanto ha che vedere con la protezione delle persone ma coinvolti in modo diverso. E' prevista la figura del delegato comunale che parteciperà (a pieno titolo) alle discussioni e decisioni dell'autorità tutoria per i casi riguardanti cittadini del proprio comune. Egli inoltre fungerà da "antenna" e da punto di riferimento per i propri concittadini.

d) Il comune sede

Per ogni circondario è previsto un comune sede che costituirà un po' il perno organizzativo del nuovo modello. Il comune sede si assume i costi di funzionamento della cancelleria, dei mobili e mette a disposizione i locali necessari all'espletamento dell'attività della commissione tutoria. Nomina inoltre i membri permanenti, i supplenti ed il segretario della commissione tutoria.

e) La composizione dell'autorità tutoria

Sono previste alcune figure professionali obbligatorie quali il giurista (presidente della commissione) e il membro con formazione sociale, sanitaria o pedagogica, per rispondere all'esigenza di una composizione dell'autorità più qualificata sotto il profilo delle competenze (procedure, aspetti sociali, protezione dei minori, ecc.).

f) Il finanziamento

La proposta di suddivisione della spesa tiene conto sia del fatto che i comuni vengono sgravati di una parte dei loro oneri (dipendenti che si occupano della problematica, segretario comunale, municipali, membri di delegazione tutoria) ma anche che vi sarà un trasferimento di competenze ad un'entità sovracomunale e che la stessa

riorganizzazione è promossa e sostenuta dal Cantone: da qui il principio di una sua partecipazione finanziaria.

In base ai dati attualmente a disposizione si deve calcolare con un caso di tutela ogni cento abitanti (nel Ticino circa 3000 casi) che corrisponde grosso modo alla media svizzera). Per la trattazione di cento casi occorre calcolare un tempo di lavoro del 60/75% ca. (in base alle interviste rilasciate dai segretari di una decina di delegazioni tutorie; si osserva d'altro lato che i collaboratori dell'ufficio del tutore ufficiale impiegati a tempo pieno gestiscono circa 120 casi ciascuno).

Quale stipendio di riferimento del segretario ai fini del calcolo del sussidio del Cantone è considerata la classe 25a dell'organico dei dipendenti dello Stato (che corrisponde a quella di un capo servizio o sostituto capo servizio presso il Cantone o ancora a quello di un assistente sociale con certificato d'esame).

Lo Stato si assumerebbe il 20% dei costi per il personale (stipendi e indennità) dell'autorità tutoria, per un contributo complessivo di fr. 460'000.-- annui circa.

I comuni partecipano alla copertura dei rimanenti costi in proporzione al numero dei propri abitanti (vedi allegato 3 per alcuni esempi). Termini e modalità della loro partecipazione saranno definiti mediante una speciale convenzione.

Va sottolineato che nel caso di una riorganizzazione delle autorità tutorie nel senso del presente progetto potrà essere riconsiderato il ruolo (e quindi anche la struttura) dell'auto-rità di vigilanza.

4. Norme di procedura

Nelle intenzioni del Consiglio di Stato le nuove autorità tutorie verrebbero investite della competenza decisionale anche per le interdizioni e inabilitazioni. Ciò che a sua volta dovrebbe permettere una procedura più uniforme e semplificare la struttura della legge riservata a questo aspetto.

III. LA CONSULTAZIONE

La consultazione effettuata presso comuni, scuole e associazioni private interessate a vario titolo alla problematica ha dato esito sostanzialmente positivo (va detto che il modello sottoposto a consultazione prevedeva un finanziamento delle spese del personale da parte dello Stato nella misura del 30%, mentre qui la proposta di sussidio è del 20%).

220 comuni hanno ritornato il formulario o presentato in altra forma delle osservazioni. 149 si sono dichiarati favorevoli alla riorganizzazione; 23 hanno dato la loro adesione di principio sollevando tuttavia delle obiezioni riferite principalmente ad aspetti di ordine finanziario, all'attribuzione ad un comprensorio piuttosto che ad un altro, all'aumento o alla diminuzione del numero di circondari; 49 si sono dichiarati contrari. Le scuole, i servizi e gli enti privati (33 risposte) hanno dal canto loro dato tutti parere favorevole.

IV. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1

L'allestimento di un nuovo testo normativo ci pare lo strumento migliore per porre mano alla riorganizzazione delle autorità di tutela nel nostro Cantone. L'entità e la complessità della riforma proposta appare difficilmente conciliabile con la semplice modifica di alcune norme della LAC. L'occasione viene colta per riordinare tutto il diritto tutorio cantonale nel quadro di un unico testo normativo. Si tratta pertanto di riprendere anche le norme procedurali sparse nella LAC e nei diversi regolamenti per disporle in

una speciale legge.

Articolo 2

L'autorità di vigilanza sulle tutele rimane un organo amministrativo dello Stato. L'individuazione e l'organizzazione dell'autorità all'interno dell'apparato amministrativo sono demandate al Govern.

Articolo 3

Le competenze delle diverse autorità di tutela sono in buona parte definite dal diritto federale. E' intenzione del Consiglio di Stato attribuire, per uniformità, la competenza in materia di interdizioni e inabilitazioni all'autorità di prima istanza. L'autorità di vigilanza si concentrerà dal canto suo sull'attività di "controllo" e verifica dell'operato delle commissioni tutorie, sulla formazione dei loro membri e sull'evasione dei ricorsi.

Articolo 4

Nel quadro di una legge che definisce l'organizzazione delle autorità di tutela deve trovare posto anche un riferimento all'Ufficio del tutore ufficiale. Anche in questo caso si lascia al Consiglio di Stato il compito di definire l'organizzazione e le competenze.

(v. attuale art. 55 LAC).

Articolo 5

La norma - che concretizza quanto previsto all'art. 317 CCS - esprime e conferma il principio della necessità (obbligo) di collaborare e di informare da parte delle autorità dei diversi ordini rispetto a quelle che si occupano dell'applicazione del diritto tutorio. Solo attraverso una tempestiva e opportuna informazione le autorità di tutela possono operare con efficacia a salvaguardia degli interessi delle persone più deboli e dei minorenni.

La norma si applica anche nei rapporti con gli organi della polizia che nell'esercizio delle loro funzioni vengono non di rado a conoscenza di informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure da parte dell'autorità tutoria. Il dovere di informazione della polizia come della magistratura penale trova ovviamente i suoi limiti nella tutela del segreto istruttorio.

Articolo 6

I circondari verranno formalmente definiti con il Regolamento di applicazione, onde garantire una certa flessibilità nel caso in cui si imponessero delle modifiche (numero e composizione dei circondari, comuni sede). Il modello sottoposto a consultazione è quello di cui all'allegato 1 (riservata una possibile ulteriore riduzione a 16 o 17 del numero delle CTR; il risparmio ammonterebbe a ca. fr. 140'000.- di cui 30'000.- per lo Stato).

Si è cercato di costituire bacini di utenza più o meno omogenei tenendo anche conto della "geografia", dell'esistenza dei circoli e degli esiti delle consultazioni.

Il capoverso 2 ricorda che la commissione tutoria rappresenta i comuni del circondario nei rapporti con i terzi, segnatamente per quanto riguarda il recupero di spese, tasse, anticipi, azioni di responsabilità, ecc.

Perno di questo modello è il comune sede con le sue competenze, ma anche con responsabilità ed oneri. Il comune sede è stato scelto in base a criteri quale la popolazione, "posizione geografica", strutture esistenti, la disponibilità.

Articolo 7

Il numero ridotto dei membri permette ovviamente una maggiore flessibilità e velocità nell'emanazione delle decisioni. I comuni non vengono dimessi dalle loro competenze in ambito tutorio, ma coinvolti in modo diverso attraverso i delegati.

Articolo 8

Ogni comune designa il proprio rappresentante in seno alla commissione per la trattazione dei casi di persone domiciliate o che hanno la dimora abituale sul proprio territorio.

Forme e procedura dell'assunzione del segretario sono decise dal comune sede.

Articolo 9

La presenza di figure professionali quali il giurista (presidente della commissione) e il membro con formazione sociale, sanitaria o pedagogica risponde all'esigenza, di una composizione dell'autorità più qualificata sotto il profilo delle competenze.

I requisiti di eleggibilità del tutore sono quelli indicati all'art. 384 CCS (non possono svolgere le funzioni di tutore le persone che si trovano esse stesse sotto tutela, quelle private dei diritti civili o che tengono una condotta disonorevole).

Articolo 10

Il Regolamento di applicazione può prevedere che determinate decisioni siano prese per circolazione degli atti se nessuno dei membri vi si oppone.

Articolo 11

Il delegato comunale non ha solo il compito di rappresentare il proprio comune nella commissione, ma anche di fungere da "persona di collegamento" e di "antenna" nel comune stesso.

Egli potrebbe inoltre fornire quelle informazioni che normalmente mancano ad un'autorità un po' meno vicina alla realtà locale.

Articolo 12

Chiunque, in qualità di membro, di segretario o ausiliario svolge compiti collegati alla gestione di misure tutelari è tenuto al segreto d'ufficio. L'indicazione di tale obbligo in una norma di legge ci pare opportuna per la sua importanza. La tutela della sfera di segretezza del pupillo costituisce infatti una condizione essenziale per l'instaurazione di un rapporto di fiducia tra l'autorità e l'interessato e, quindi, per una gestione efficace della misura.

Articolo 13

La norma precisa i compiti e quindi le responsabilità principali del presidente. Viene codificato il principio della possibilità dell'adozione da parte sua di misure provvisorie urgenti, riservata, naturalmente, la ratifica successiva dell'autorità (la mancata ratifica equivale a revoca della misura ordinata dal presidente). Per rendere però flessibile e, quindi, più celere il lavoro delle commissioni l'assunzione delle prove è affidata al presidente. La commissione può di volta in volta decidere di delegare il compito ad un altro membro.

Articolo 15

Il sistema proposto conserva ai comuni un ruolo significativo nell'applicazione del diritto tutorio. Determinante è la posizione del comune sede al quale viene delegata la facoltà di designare presidente e membro permanente, ma che "in contropartita" si assume anche oneri e responsabilità. In caso di contestazione circa le nomine decide il Consiglio di Stato.

Il comune sede è chiamato a mettere a disposizione i locali e l'attrezzatura (mobilio, PC, ecc.) necessari all'attività dell'autorità tutoria. Le altre spese (postali, telefoniche, acquisto libri, ecc.) sono invece ripartite tra i comuni del circondario.

Il comune sede designa anche il o la segretaria.

Articolo 16

La norma codifica il principio della partecipazione finanziaria dello Stato nel quadro della riorganizzazione delle autorità di tutela (v. allegato 4).

Il grado di occupazione del segretario, determinante ai fini del sussidio, è quello indicato nell'allegato 2. Il regolamento di applicazione riprenderà questa impostazione.

Articolo 17

La convenzione stabilirà forme e modalità di partecipazione alle spese da parte dei comuni. E' comunque acquisito il principio di una partecipazione proporzionale al numero dei propri abitanti.

Articolo 18

La legge delega al Consiglio di Stato il compito di fissare la remunerazione dei membri. Il paragone può essere fatto con la remunerazione prevista per i giudici di pace (art. 4 - RL 2.5.3.5) e deve in ogni caso tenere conto dell'impegno che tale funzione comporta.

In linea di principio si può immaginare il seguente schema:

Presidente fino a 7'000 ab. fr. 7'500.--

da 7'000 a 10'000 ab. fr. 10'000.--

da 10'000 a 15'000 ab. fr. 15'000.--

oltre 15'000 ab. fr. 18'000.--

Membro fino a 10'000 ab. fr. 2'000.--

oltre 10'000 ab. fr. 3'000.--

Ogni comune deciderà se e in che misura remunerare il proprio delegato.

Articolo 19

Si riprende la situazione attuale. La commissione tutoria anticipa le spese della misura se il pupillo non vi provvede personalmente; sono riservati il diritto di recupero, le norme sull'assistenza tra famigliari (art. 328 CCS) e quelle sulla pubblica assistenza.

Articolo 20

Corrisponde all'art. 8 Rg. sulle tariffe in materia di tutele e curatele attualmente in vigore. Si pensa in particolare alla curatela istituita a richiesta di creditori a favore di società rimaste senza amministrazione.

Articolo 21

Tanto le commissioni tutorie regionali quanto l'autorità di vigilanza sulle tutele sono autorità amministrative: ai procedimenti definibili mediante una loro decisione si applicano pertanto, a titolo sussidiario, le norme della Legge di procedura sulle cause amministrative. La norma ripropone peraltro quanto già previsto dall'art. 423 cpv. 2 CPC.

Il rinvio permette altresì di evitare di riprendere e ripetere una quantità di articoli e di contenere il numero delle norme della nuova legge.

Articolo 22

È applicabile la massima d'ufficio. L'autorità può, tanto in prima quanto in seconda istanza, ordinare un provvedimento più "morbido" o più "incisivo" di quello chiesto.

Articolo 23

La LPAm non disciplina il diritto di essere sentito se non limitatamente all'esame degli atti.

Questa norma afferma il principio dell'audizione personale di chi è direttamente toccato dalla misura, principio da cui si può prescindere solo se ciò appare giustificato da ragioni mediche.

Il verbale d'audizione deve essere sottoscritto dal dichiarante.

La limitazione del diritto di essere sentito per prevalenti interessi pubblici o privati è di principio riconosciuto da dottrina e giurisprudenza e in particolare nell'ambito delle misure di protezione per minori.

Si ricorda, di transenna, che l'eventuale violazione del diritto di essere sentito commesso in prima istanza può essere sanato dall'autorità di ricorso fruente di pieni poteri cognitivi.

Articolo 24

La giurisprudenza riconosce di principio il diritto di consultare gli atti anche di un procedimento (tutorio) concluso a chi dimostra un interesse degno di protezione prevalente su eventuali altri interessi.

Articolo 26

A differenza di quanto ordinato dal CPC, ma analogamente a quanto previsto dalla LPAm, la citazione delle parti al dibattimento non è indispensabile ai fini del contraddittorio.

Articolo 27

L'audizione dell'interdicendo deve in ogni caso essere fatta da un membro dell'autorità con potere decisionale .

Articolo 29

Viene introdotta la possibilità (ma non l'obbligo) per l'autorità di chiedere anticipi per le spese processuali.

Articolo 33

La giurisprudenza riconosce ai minori capaci di discernimento la capacità processuale per esercitare i diritti inerenti la propria personalità.

Occorre poi distinguere la posizione processuale del "segnalante" da quella dell'istante. Il primo non è parte in causa e non ha diritto ad una decisione.

Articolo 35

La norma propone sostanzialmente quanto già previsto dall'art. 12 cpv. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (applicabile in Svizzera dal 26.3.1997).

Articolo 36

Le norme (cantonali) attualmente in vigore non regolano la questione. Allo stato delle cose non è chiaro cioè a quale giudice si debba rivolgere il minore privato della libertà a scopo di assistenza. Con il progetto in esame si propone di attribuire questa competenza alla camera civile del Tribunale d'appello che è già istanza di "ricorso" contro le decisioni dell'autorità di vigilanza e che, quindi, ha già esperienze in materia di provvedimenti adottati nell'ambito della protezione dei minorenni.

La modifica della legge organica giudiziaria civile e penale non è necessaria dal momento che il suo art. 22 lett. a) cifra 3 prevede il ricorso a questa autorità nel caso di decisioni emanate da autorità amministrative in materia di diritto di famiglia.

Articolo 37

Rispetto al passato non è più prevista la possibilità dell'istanza presentata dal procuratore pubblico e dal magistrato dei minorenni (che peraltro non risultano averne mai fatto uso). È invece data la possibilità per il municipio del comune di dimora abituale.

Articolo 39

Il diritto di essere sentito è comunque garantito dall'art. 22.

Articolo 41

La procedura è regolata e disciplinata dagli art. 25-33 e 55 segg. LASP.

Articolo 43

L'esecutività immediata delle decisioni pone non di rado problemi all'autorità tutoria (e di conseguenze all'utente) in relazione, per esempio, alla pubblicazione del provvedimento, all'allestimento dell'inventario, alla designazione del tutore, ecc. Gli interessati dal canto loro sono perlopiù convinti che la presentazione del gravame comporti automaticamente la sospensione della decisione impugnata.

La regolamentazione qui proposta - che ricalca peraltro quella prevista in materia di privazione della libertà a scopo di assistenza (cfr. art. 33) e delle procedure di diritto amministrativo in genere - tiene conto di questi aspetti, ritenuto comunque che in caso di bisogno l'immediata esecutività della decisione può essere facilmente provocata mediante una indicazione in tal senso da parte dell'autorità nel dispositivo di

risoluzione o, eventualmente, per mezzo di un decreto provvisorio dell'autorità di ricorso.

Articolo 48

Fanno ovviamente eccezione le decisioni relative all'adozione di misure supercautelari per le quali torna applicabile l'art. 26 cpv. 3.

Articolo 50

Si ripropone la precedente normativa. Eventuali risarcimenti sono dovuti dai comuni del circondario in solido. Il Consiglio di Stato rispettivamente l'autorità di vigilanza sulle tutele emana le direttive in merito alla ripartizione delle spese e alla stipulazione di assicurazioni RC.

V. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 1996-1999

La presente legge non è contenuta nelle vigenti linee direttive, ma l'approfondimento del tema era stato esplicitamente indicato nelle LD/PF 1992-1995 (cfr. provvedimento operativo C7, pag. 21).

La stessa non determina subito conseguenze a livello di organico del personale amministrativo. A medio termine (2 anni dall'entrata in vigore) è però concretamente ipotizzabile un ridimensionamento dell'organico dell'Ufficio tutele.

La nuova normativa determina per il Cantone una ripercussione finanziaria ammontante a circa fr. 460'000.-- annui a partire dall'anno 2000 (non computato però il possibile risparmio per i minori costi dell'ufficio tutele).

L'adozione della presente legge comporterà degli oneri finanziari aggiuntivi per i comuni (compensati da una riduzione degli impegni sul piano dell'organizzazione del lavoro).

Per tutti i motivi e le considerazioni più sopra esposti, il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio l'adozione dell'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino

- visto il messaggio 1° luglio 1998 n. 4775 del Consiglio di Stato,

- richiamato l'art. 361 CCS e la legge di applicazione e complemento del CCS;

decreta:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto	<u>Articolo 1</u> La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità di tutela e la procedura.
Autorità	<u>Articolo 2</u> ¹ L'autorità tutoria è esercitata dalla commissione tutoria regionale. ² Il Consiglio di Stato designa l'autorità di vigilanza sulle tutele.
Competenze	<u>Articolo 3</u> Le competenze delle autorità di tutela sono quelle stabilite dal Codice civile svizzero e dal regolamento di applicazione.
Ufficio del tutore ufficiale	<u>Articolo 4</u> Il Consiglio di Stato organizza l'ufficio del tutore ufficiale e ne definisce le competenze.
Informazione e segnalazioni	<u>Articolo 5</u> ¹ Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, sono tenuti a comunicare alla commissione tutoria o all'autorità di vigilanza i casi che richiedono un loro intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di protezione. ² Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.

CAPITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI TUTORIE

Commissioni tutorie regionali	<u>Articolo 6</u> ¹ Sono costituite commissioni tutorie regionali. Il regolamento ne definisce i comprensori giurisdizionali e le sedi. ² La commissione tutoria rappresenta i comuni dei comprensori giurisdizionali nei rapporti con i terzi per quanto riguarda l'applicazione della presente legge e del diritto tutorio in genere.
a) Costituzione	
b) Composizione	<u>Articolo 7</u> ¹ La commissione è composta di due membri permanenti e di un delegato del comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni. ² Per ogni membro è designato un supplente. ³ Ogni commissione dispone di un segretario.

c) Nomine	<p><u>Articolo 8</u></p> <p>¹Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti ed il segretario sono nominati dal Municipio del comune sede (art. 15).</p> <p>²La nomina dei membri può essere contestata dai comuni del circondario entro dieci giorni al Consiglio di Stato.</p> <p>³Il Municipio di ogni comune del circondario designa un delegato quale membro della commissione ed un supplente.</p> <p>⁴Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali.</p> <p>La commissione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova.</p> <p>⁵I membri ed il segretario sono rieleggibili.</p>
Requisiti dei membri della commissione	<p><u>Articolo 9</u></p> <p>¹Il presidente della commissione deve essere laureato in diritto; il membro permanente deve avere una formazione, definita dal regolamento, quale operatore sociale, sanitario o pedagogico.</p> <p>²I membri della commissione tutoria devono inoltre soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i tutori.</p> <p>³I membri della commissione ed i segretari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'autorità di vigilanza.</p>
Funzionamento della commissione	<p><u>Articolo 10</u></p> <p>¹La commissione tutoria delibera a numero completo, riservate le misure provvisoriale urgenti. In caso di assenza di un membro si completa con un supplente.</p> <p>²Di ogni seduta è tenuto verbale.</p>
Delegato comunale	<p><u>Articolo 11</u></p> <p>Il delegato del comune partecipa alle riunioni, discussioni e decisioni inerenti la persona domiciliata o abitualmente residente nel suo comune, ha diritto di voto, può esigere la convocazione della commissione, cura i contatti con i cittadini e segnala i casi suscettibili di un intervento.</p>
Segreto d'ufficio	<p><u>Articolo 12</u></p> <p>¹I membri della commissione tutoria, il segretario e gli ausiliari sono tenuti al segreto d'ufficio.</p> <p>²Possono essere svincolati dal segreto d'ufficio con il consenso dell'autorità di vigilanza.</p>
d) Compiti del Presidente	<p><u>Articolo 13</u></p>

	<p>Le competenze del presidente sono:</p> <p>a) organizzare il lavoro, garantire la gestione ed il funzionamento della commissione tutoria;</p> <p>b) convocare e dirigere le sedute della commissione;</p> <p>c) decidere le misure provvisoriale urgenti, riservata la ratifica ulteriore della commissione.</p>
e) Segreteria	<p><u>Articolo 14</u></p> <p>¹La segreteria è affidata ad una persona nominata dal comune sede.</p> <p>²Il segretario esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati.</p>
Ruolo del comune sede	<p><u>Articolo 15</u></p> <p>¹Il comune sede mette a disposizione gratuitamente gli spazi, il mobilio e le attrezzature necessarie al funzionamento della commissione esclusi i costi di gestione.</p> <p>²Il Municipio provvede alle nomine di sua competenza e assicura quanto necessario al funzionamento dell'autorità.</p>
Spese di funzionamento	<p><u>Articolo 16</u></p>
a) Cantone	<p>¹Il cantone partecipa alle spese di funzionamento della commissione tutoria con un contributo pari al 20% dei costi del personale.</p> <p>²Il grado di occupazione e lo stipendio del segretario della commissione, determinante ai fini del contributo cantonale è stabilito dal regolamento.</p>
b) Ripartizione tra comuni	<p><u>Articolo 17</u></p> <p>¹I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede.</p> <p>²I comuni partecipano alla copertura delle rimanenti spese, dopo deduzione delle entrate della commissione, in proporzione al numero dei propri abitanti.</p> <p>³Le modalità di ripartizione delle spese di gestione tra i comuni del comprensorio giurisdizionale sono regolate mediante convenzione stipulata dai Municipi.</p> <p>⁴Eventuali contestazioni sulla stipulazione dell'accordo convenzionale e la sua modifica sono decise inappellabilmente dal Consiglio di Stato, secondo modalità definite dal regolamento.</p>
Indennità per i membri	<p><u>Articolo 18</u></p> <p>¹Le indennità minime del presidente e del membro permanente sono stabilite con il regolamento</p>

	<p>d'applicazione.</p> <p>²Il delegato designato dal comune è da questi remunerato secondo i propri criteri.</p>
Spese della misura tutoria	<p><u>Articolo 19</u></p> <p>¹I costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.</p> <p>²Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dalla commissione tutoria.</p> <p>³Gli anticipi effettuati dalla commissione tutoria nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati:</p> <p>a) presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno;</p> <p>b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione;</p> <p>c) trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell'interessato.</p>
Anticipi	<p><u>Articolo 20</u></p> <p>La commissione tutoria può chiedere l'anticipo delle spese al terzo istante, se la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.</p>

CAPITOLO III - PROCEDURA DAVANTI ALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA

Norme comuni

Principio	<p><u>Articolo 21</u></p> <p>Ai procedimenti definibili mediante una decisione della commissione tutoria regionale o dell'autorità di vigilanza sulle tutele è applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative, riservate le norme che seguono.</p>
Attivazione dell'autorità	<p><u>Articolo 22</u></p> <p>¹L'autorità adotta d'ufficio o ad istanza di parte le misure di protezione necessarie.</p> <p>²L'autorità non è vincolata dalle domande delle parti.</p>
Diritto di essere sentito	<p><u>Articolo 23</u></p> <p>¹Il diritto di essere sentito è garantito.</p> <p>²La persona direttamente toccata dalla misura ha diritto di essere sentita personalmente.</p> <p>³L'autorità può prescindere dall'audizione personale se</p>

	<p>ciò risulta inopportuno dal profilo medico.</p> <p>⁴Delle dichiarazioni fatte in sede d'audizione deve essere tenuto verbale.</p> <p>⁵Il diritto di essere sentito può eccezionalmente essere limitato o negato a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso. Il diritto deve essere recuperato non appena sia cessato il motivo dell'impedimento.</p>
Esame degli atti	<p><u>Articolo 24</u></p> <p>¹Chi è parte nel procedimento o, in ogni caso, dimostra un interesse degno di protezione, ha diritto di consultare gli atti.</p> <p>²Il diritto di consultare gli atti può essere negato o limitato a protezione di un prevalente interesse pubblico o privato.</p> <p>³Il rifiuto di consultare i documenti nell'ambito di un procedimento deve essere motivato e annotato agli atti.</p> <p>⁴Il contenuto essenziale di un documento di cui viene rifiutato l'esame deve tuttavia essere comunicato se ciò è possibile senza violazione dell'interesse protetto.</p>
Comparsa delle parti	<p><u>Articolo 25</u></p> <p>¹Le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore.</p> <p>²L'autorità può ordinare la comparsa personale delle parti.</p>
Misure provvisionali	<p><u>Articolo 26</u></p> <p>¹L'autorità adotta d'ufficio o ad istanza di parte le misure provvisionali richieste dalle circostanze.</p> <p>²Il contraddittorio può avvenire mediante uno scambio di allegati scritti.</p> <p>³Nel caso in cui misure provvisionali siano state ordinate senza contraddittorio, le parti hanno diritto di chiedere entro 10 giorni che le misure siano revocate o modificate, previo esercizio del diritto di essere sentite.</p> <p>⁴L'autorità di vigilanza può adottare misure normalmente di competenza della commissione tutoria riservata l'applicazione dell'art. 386 CCS.</p> <p>⁵Le misure provvisionali sono immediatamente esecutive.</p>
Assunzione delle prove	<p><u>Articolo 27</u></p> <p>L'assunzione delle prove può essere delegata ad un membro dell'autorità.</p>
Discussione finale	<p><u>Articolo 28</u></p>

	Se nel corso del procedimento sono state assunte prove, al termine deve essere data facoltà alle parti di discussione verbale o scritta.
Tasse di giustizia e spese	Articolo 29
a) Tasse	¹ Le autorità di tutela possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:
b) Spese	a) per l'approvazione di rendiconti morali da fr. 20.- a fr. 200.-; b) per ogni altra decisione fino a fr. 5'000.-.
	² Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse. È applicabile per analogia il Codice di procedura civile e la Legge sulla tariffa giudiziaria.
Ripetibili	Articolo 30
	L'autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili.
Esclusione e ricusazione	Articolo 31
	¹ Valgono per i membri delle autorità di tutela i motivi di esclusione e ricusazione previsti dal Codice di procedura civile.
	² In caso di contestazione di un singolo membro, decide l'autorità medesima in assenza del membro ricusato o astenuto.
	³ Ove sia ricusata l'intera commissione tutoria o la maggioranza decide l'autorità di vigilanza.
	⁴ Ove sia ricusata l'autorità di vigilanza decide il Consiglio di Stato.
Revoca	Articolo 32
	La revoca della misura è pronunciata dall'autorità competente per la sua adozione.

Misure di protezione per minorenni

Istanza	Articolo 33
	Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di protezione il minorenni capace di discernimento, i più prossimi parenti, il magistrato dei minorenni, il servizio sociale, gli istituti o le persone che ne hanno la custodia.
Forma	Articolo 34
	L'istanza, motivata, va presentata per iscritto alla commissione tutoria con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.
Diritto di essere sentito del minorenni	Articolo 35
	Al minorenni è garantito il diritto di essere sentito tenuto

	conto della sua età e del suo grado di maturità.
Privazione della libertà a scopo di assistenza	<p>Articolo 36</p> <p>¹In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314a CCS) si applicano per analogia gli art. 397a segg. CCS.</p> <p>²Il giudice ai sensi degli artt. 379 d-f CCS è la Camera civile del Tribunale di appello.</p>

Misure per maggiorenni

Istanza	<p>Articolo 37</p> <p>Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di tutela a favore di una persona maggiorenne, l'interessato, il coniuge, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti, il municipio del comune di dimora abituale.</p>
Forma	<p>Articolo 38</p> <p>L'istanza, motivata, va presentata per iscritto alla commissione tutoria con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.</p>
Intimazione	<p>Articolo 39</p> <p>¹La commissione tutoria trasmette copia dell'istanza all'interessato.</p> <p>²Se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte, riservato il diritto di essere sentito personalmente.</p>
Decisione	<p>Articolo 40</p> <p>Nelle proprie decisioni l'autorità non è vincolata dalle domande dell'istante.</p>
Privazione della libertà a scopo di assistenza	<p>Articolo 41</p> <p>In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza, l'interessato può adire la commissione giuridica giusta le norme della Legge sull'assistenza sociopsichiatrica.</p>

Ricorsi

Forma	<p>Articolo 42</p> <p>Il ricorso ai sensi dell'art. 420 CCS deve essere inoltrato per scritto in tante copie quante sono le parti più una per l'autorità e contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione della decisione querelata con una sua copia; - una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
--------------	--

	- una sufficiente motivazione; - le domande del ricorso.
Effetto sospensivo	Articolo 43 Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.
Procedura semplificata	Articolo 44 L'autorità di ricorso può immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela inammissibile o manifestamente infondato.
Risposta	Articolo 45 ¹ Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, viene intimato all'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata e ad eventuali altri interessati con l'assegnazione di un congruo termine per la risposta. Contemporaneamente viene fatto obbligo di produrre gli atti. ² La risposta deve essere presentata nelle forme previste per il ricorso. ³ L'autorità di ricorso può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di allegati.
Potere di esame	Articolo 46 L'autorità di ricorso esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
Contenuto del ricorso	Articolo 47 Con il ricorso possono essere adottati fatti nuovi e proposti nuovi mezzi di prova.

Appello

Appello	Articolo 48 Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele è dato appello entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale d'appello.
----------------	---

Norme diverse

Mercede dei tutori e curatori	Articolo 49 Tutori, curatori, rappresentanti e assistenti hanno diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.
Responsabilità sussidiaria del circondario	Articolo 50 La responsabilità sussidiaria per danni cagionati da tutori, curatori, assistenti, rappresentanti e membri delle commissioni tutorie incombe, prima che allo Stato, ai comuni del circondario.

Provvedimenti disciplinari	<u>Articolo 51</u> Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le sanzioni disciplinari per tutori, curatori, rappresentanti, assistenti e membri delle commissioni tutorie.
-----------------------------------	--

Norme transitorie

Procedure pendenti	<u>Articolo 52</u> Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall'autorità competente in base alle norme previgenti; per il resto le nuove disposizioni si applicano immediatamente.
Entrata in vigore	<u>Articolo 53</u> Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, la presente legge unitamente al suo allegato di modifica di leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

ALLEGATO DI MODIFICA DI LEGGI

I.

La Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, del 18 aprile 1911, è modificata come segue:

Art. 39

L'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele è disciplinata da speciale legge.

Artt. 40-74a

Abrogati.

II.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 423a cpv. 1

L'appello ha effetto sospensivo a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.